



Sentenza

n. 55 /2024

g. 30575

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Gabriele **VINCIGUERRA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30575** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27.10.2023 nei confronti di:

PORTERI Antonello, nato a Brescia il 10/7/1959, ivi residente in via Tosio n. 44 (C.F. PRTNNL59L10B157Z), elettivamente domiciliato in Pavia, Via Menocchio n. 18 presso lo studio dell'avv. prof. Lorian Zanutigh (PEC loriana.zanutigh@pavia.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti su foglio separato firmata digitalmente e congiunta materialmente alla memoria di costituzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 13.3.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Gaetano

Milano, l'avv. Lorian Zanuttigh per il convenuto Porteri Antonello, data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11.10.2023, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Porteri Antonello per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 146.264,50 a favore dell'Inps per l'omesso riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionali non autorizzate ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

La *notitia damni* è costituita dalla relazione della Guardia di Finanza del 22.12.2014 con la quale la Procura contabile è stata resa edotta dello svolgimento da parte del dott. Porteri, già dirigente medico legale di primo livello in servizio a tempo pieno presso la Direzione Provinciale di Brescia dell'Inps, nel periodo 2005-2014, dell'attività di medico legale in favore di committenti privati ed in particolare di compagnie assicurative, nonostante il diniego allo svolgimento di detta attività formalizzato dall'Inps in data 6.12.2013 a fronte dell'istanza autorizzativa presentata dal dipendente in data 2.12.2013.

Per i fatti commessi nel 2014 l'Inps ha comminato al dott. Porteri la sanzione del licenziamento disciplinare, impugnata dal dipendente. Il Tribunale di Brescia ha rigettato l'impugnazione

con sentenza n. 848/2016 confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 83/2017 e, infine, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 427/2019.

Con diffide notificate in data 6.9.2017 ed in data 1/13.9.2022 l'Inps ha provveduto all'interruzione della prescrizione del credito per il periodo 2009-2014.

In data 21.7.2023 la Procura ha notificato al Porteri l'invito a dedurre nel quale il danno è stato circoscritto alla condotta tenuta nel periodo 2.12.2013-10.9.2014 ossia dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione a quella del licenziamento. La Procura, infatti, ha ritenuto illecita e connotata da dolo la condotta tenuta nel periodo oggetto della domanda, stante la consapevolezza in capo al dipendente della necessità di munirsi di espressa autorizzazione ed il successivo diniego di autorizzazione dell'Inps. Ha ritenuto, invece, assente la colpa grave per le attività svolte nel periodo precedente.

Il presunto responsabile non ha presentato controdeduzioni, né chiesto l'audizione personale.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto introduttivo del presente giudizio con il quale ha contestato al convenuto il danno erariale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per l'omesso riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti dai committenti privati nel periodo 2.12.2013-10.9.2014, danno quantificato in € 146.264,50 al lordo, come da fatture elencate in atto di citazione, dedotte le fatture successive

ma relative ad attività svolte precedentemente alla data del 2.12.2013, e conteggiate le fatture successive alla data del licenziamento in quanto riferentesi ad incarichi espletati in costanza del rapporto di lavoro con l'Inps.

Dalle fatture si evincerebbe la continuità dello svolgimento delle attività extraistituzionali non autorizzate da parte del convenuto, confermata dalla titolarità a far data dal 27.2.1985 di partita IVA n. 02015030170.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 20.2.2024 con il patrocinio dell'avv. prof. Lorian Zanutigh.

Il convenuto ha eccepito:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità in quanto l'Inps sarebbe da sempre stato a conoscenza dello svolgimento di attività libero professionale da parte del dr. Porteri. In particolare, in data 29/5/1997 il dr. Porteri ha comunicato alla Direzione Generale di Inps di optare per l'esercizio di attività libero professionale *extramuraria*, autorizzando le Compagnie assicurative, in favore delle quali prestava l'attività a comunicare al datore di lavoro i compensi percepiti. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio prima (4 dicembre 2013) e del licenziamento poi (10/9/2014) dimostrerebbero che l'Amministrazione era a piena conoscenza della condotta dannosa del convenuto e del danno, ragion per cui sarebbe da escludere l'occultamento doloso del danno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs n. 174/2016 la prescrizione

quinquennale dell'azione per danno erariale può essere interrotta per una sola volta per il massimo di due anni;

-l'insussistenza dell'elemento soggettivo a causa dell'incertezza normativa e dell'atteggiamento di scarsa chiarezza dell'Inps all'epoca dei fatti. In particolare, nemmeno dopo l'emanazione del regolamento del 1/2/2012, l'Inps aveva chiarito se fosse consentito ai medici l'esercizio dell'attività libero professionale in assenza di preventiva autorizzazione. L'Inps avrebbe regolamentato l'attività libero professionale del personale medico solo con la circolare del 16 maggio 2014. Alla data del 2/12/2013, quindi, non era intervenuta alcuna modifica del quadro normativo e regolamentare di riferimento che chiarisse i precedenti profili di incertezza sul regime di incompatibilità applicabile al personale dell'area medica di Inps. Il convenuto avrebbe agito in buona fede, convinto di poter legittimamente svolgere l'attività extraistituzionale, essendo stato chiarito soltanto *ex post* il corretto regime giuridico da applicare ai medici Inps. La domanda di autorizzazione del 2.12.2013 sarebbe stata presentata a solo scopo cautelativo e prudenziale e non sarebbe stata accolta dall'Istituto per motivi solo formali, non essendo consentito *“il rilascio di autorizzazioni generiche riferite alla sola tipologia di attività, essendo previsto che gli incarichi siano autorizzati di volta in volta”*, mentre sulla successiva istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Circolare Inps n. 62 del

16/5/2014, il Direttore regionale non avrebbe assunto alcuna determinazione al riguardo, nonostante il previo parere favorevole della responsabile Medico Legale Regionale;

- In subordine, il danno sarebbe stato calcolato erroneamente. Secondo il convenuto dall'importo del danno risarcibile dovrebbero essere scomputate, oltre a quelle già riconosciute dalla Procura, ulteriori somme relative alle attività svolte prima del 2/12/2013, anche se fatturate successivamente, in misura pari ad € 8.858,08 e quelle relative alle attività svolte in epoca successiva al licenziamento (10/9/2014), pari ad € 24.495,10 per un totale di € 33.353,18.

Gli importi versati a titolo di Iva non sarebbero stati oggetto di diffida da parte dell'Inps e sarebbero prescritti e, comunque, non sarebbero dovuti in quanto non percepiti dal dipendente, così come le somme dovute a titolo di ritenuta d'acconto, da quantificare in via equitativa nella misura del 20%. L'importo complessivo delle imposte versate dal convenuto nel periodo dal 1/12/2013 al 31/12/2014 è pari a € 57.113,92.

Il convenuto ha poi chiesto di fare uso del potere riduttivo dell'addebito di cui all'art. 52 comma 2 del R.D. 1214/1934, in considerazione dei precedenti di carriera del dr. Porteri prima del periodo in contestazione, dell'incertezza normativa, dall'affidamento ingenerato dalla condotta dell'amministrazione e della buona fede del dipendente.

Ha chiesto, infine, in via ulteriormente subordinata, previo

ordine di esibizione all'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del C.G.C. e degli art. 2010 e 2013 c.p.c., della documentazione relativa al conteggio del TFR, di disporre, in caso di condanna, la compensazione degli importi del TFR maturati a suo favore, e non ancora versati, con le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale.

All'udienza del 13.3.2024 la Procura ha rideterminato il *petitum* in € 117.013,72, avendo riconosciuto che alcune delle fatture tra quelle indicate dal convenuto dovessero essere scomputate dal danno motivando, invece, la mancata decurtazione di altre, come da tabella prodotta.

Le parti hanno, poi, illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La pretesa attorea concerne il danno che il convenuto, dirigente medico legale di primo livello in servizio a tempo pieno presso la Direzione Provinciale di Brescia dell'Inps dal 26.11.1990, avrebbe causato per lo svolgimento di attività extraistituzionali a favore di svariati committenti privati ed in particolare di compagnie assicurative, senza aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ex art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001, avendo anzi ricevuto un espresso diniego, e senza riversare all'Amministrazione i compensi ricevuti pari a € 146.264,50 nel periodo 2013-2014.

La domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.

1. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Secondo la difesa del Porteri, escluso che nella specie ricorra l'occultamento doloso del danno in quanto l'Istituto sarebbe stato da sempre a conoscenza dell'attività extraistituzionale svolta dal dipendente, la prescrizione sarebbe maturata nonostante le diffide notificate dall'INPS in quanto, ai sensi dell'art. 66 CGC, la prescrizione quinquennale dell'azione per danno erariale può essere interrotta per una sola volta per il massimo di due anni, per un totale complessivo di sette anni.

L'eccezione è infondata. Infatti, l'art. 2 dell'Allegato 3 al Codice, norme transitorie e abrogazioni, prevede espressamente che *“Le disposizioni di cui all'art. 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”*, ossia dal 7.10.2016, per cui la norma non può retroagire alle condotte tenute nel 2013 e 2014, oggetto di domanda. Ne consegue che l'Inps ha validamente interrotto la prescrizione con le diffide notificate in data 6.9.2017 ed in data 1.9.2022. L'invito a dedurre è stato notificato il 21.7.2023 per cui l'azione è tempestiva.

2. Il convenuto non ha contestato di avere posto in essere la condotta che gli è stata addebitata. È, infatti, pacifico che il Porteri, titolare di partita Iva fin dal 27.2.1985, abbia svolto, con continuità, nel periodo 2009-10.9.2014, data del licenziamento,

l'attività libero professionale di medico legale in favore di privati parallelamente al servizio prestato quale dipendente dell'Inps.

Non vi può essere dubbio alcuno sull'illiceità della condotta.

Come è noto, il rapporto di pubblico impiego è connotato dall'esclusività (art. 98 Cost.) e conseguente regime di incompatibilità. In proposito, l'art. 53 d.lgs 165/2001 vieta ai pubblici dipendenti di esercitare attività libero professionale. Per quel che concerne i medici dipendenti dell'Inps, l'art. 13 l. 222/1984, che estendeva loro le norme di cui all'art. 47 L. 23.12.1978 n. 833 dettate per i medici del S.S.N., è divenuto inapplicabile a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego. L'art. 69, comma 1, d.lgs 165/2001 stabilisce, infatti, che: *“le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate....sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001”*. L'art. 9 del CCNL 14.4.1997 ha consentito l'attività libero professionale *“nel pieno e integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e alle condizioni da queste previste, secondo modalità stabilite dagli enti stessi, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, in relazione alle rispettive caratteristiche istituzionali e ordinamentali”* tra le quali

l'art. 53 d.lgs 165/2001. Tale norma, mentre richiama per il medici del S.S.N la disciplina dettata dalla legge n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, *“ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”*, non ne dispone l'applicabilità anche a categorie diverse da quelle contemplate dalla stessa legge *“applicabilità che, come si è già detto, non può essere invocata sulla base dell'equiparazione fissata dalla legge n. 222 del 1984, venuta meno a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego (Cass. civ. Sez. lav., 10 gennaio 2019, n.427)”* (Corte conti, sez. II app. 14.5.2020 n. 123). Ne consegue che *“il regime dell'incompatibilità per la dirigenza medica degli enti previdenziali è quello dettato in via generale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 6 e 7, e non quello di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, come successivamente integrato e modificato, riferibile alla sola dirigenza medica del servizio sanitario nazionale”* (Cass. 10.1.2019. n. 427, resa *inter partes* e Cass. 7.8.2019 n. 21162).

Il Regolamento Inps *“Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale”* del 1.2.2012, modificato con Regolamento del 6.3.2014, a sua volta prevedeva la necessità della previa autorizzazione dell'Istituto per l'assunzione di incarichi esterni non assolutamente incompatibili.

3. Il convenuto ha eccepito il difetto dell'elemento soggettivo in

quanto, anche a seguito dell’emanazione del regolamento del 1.2.2012, l’Inps non aveva chiarito i profili di incertezza sul regime di incompatibilità applicabile ai medici dipendenti dell’Istituto e ciò fino alla circolare del 16.5.2014 esplicativa del Regolamento del 6.3.2014 di cui sopra.

L’eccezione è infondata. La Procura, infatti, ha limitato la domanda al mancato versamento dei compensi del solo periodo 2.12.2013-10.9.2014, avendo ritenuto assente l’elemento soggettivo in relazione al periodo precedente sia perché è documentato che fin dal 2001 l’Inps era perfettamente a conoscenza dell’attività svolta dal dipendente a favore di compagnie di assicurazione che trasmettevano annualmente all’Istituto il prospetto dei compensi liquidati al Porteri, sia proprio per la scarsa chiarezza dell’Inps stesso in merito alla possibilità dei medici dipendenti di proseguire con l’attività extraistituzionale senza previa autorizzazione. Viceversa, nessun dubbio o legittimo affidamento può giustificare l’attività svolta dal convenuto dal 2.12.2013 in poi, dopo il rigetto da parte dell’Inps della domanda di autorizzazione all’esercizio della libera professione.

L’assunto difensivo è, comunque, clamorosamente smentito dal comportamento del convenuto il quale in data 2.12.2013 ha inoltrato al Direttore Regionale dell’ente la domanda di autorizzazione a svolgere attività libero professionale non incompatibile “*ai sensi della determina presidenziale n. 12 del 01*

febbraio 2012 (con cui era stato emanato il Regolamento, ndr), che fa esplicito riferimento all'art. 53 comma 6 del decreto Leg.vo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive variazioni". La domanda veniva rigettata e non per motivi meramente formali, come sostiene il convenuto, ma in quanto si riferiva alla tipologia di attività in genere e non ad incarichi specifici, da autorizzare di volta in volta.

Nonostante l'esplicito rigetto della domanda, il Porteri ha proseguito nell'esercizio della libera professione, non autorizzata, senza riversare i compensi all'Amministrazione, in smaccata violazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs 165/2001. La continuazione dell'attività a fronte del rigetto della domanda esclude in radice qualunque buona fede o affidamento incolpevole del convenuto circa la liceità della propria condotta avendo egli violato coscientemente, volontariamente e pervicacemente i propri doveri di servizio. L'elemento soggettivo è, quindi il dolo (definibile "di protervia", come delineato in analoghe situazioni da questa Sezione: sez. Lombardia, 6.7.2023 n. 120; 31.10.2018 n. 216; 17.1.2017 n. 216). Che la domanda di autorizzazione, poi, fosse stata o meno presentata solo prudenzialmente, come afferma il convenuto non ha alcuna rilevanza in quanto, da quella data, avendo ricevuto un esplicito diniego, il Porteri era perfettamente a conoscenza di svolgere illecitamente l'attività professionale.

4. Parzialmente fondate sono, invece, le doglianze del convenuto

circa la quantificazione del danno.

La Procura, a modifica della domanda iniziale, ha chiesto che il convenuto sia condannato a risarcire € 117.013,72 (lordi) avendo riconosciuto al convenuto una decurtazione di complessivi € 29.250,78 (lordi) (€ 33.353,18 meno € 4.102,40 non riconosciuti), come da tabella depositata all'udienza del 13.3.2024 per attività svolte prima del 2/12/2013, anche se fatturate successivamente, e in epoca successiva al licenziamento del 10/9/2014, ulteriori rispetto a quelle già dedotte dall'importo del danno indicato in atto di citazione.

L'importo di € 4.102,40 non può, come sostenuto dalla Procura, essere scomputato dal danno. Infatti, tale importo si riferisce a fatture per le quali è stato decurtato solo l'importo riferibile con certezza, desunta dalla data delle visite effettuate, a data anteriore al 2.12.2013 (fatt. n. 449/2013) o per le quali non è stato decurtato l'intero importo in assenza della prova che le prestazioni siano state eseguite al di fuori del periodo in contestazione (fatt. n. 219/2014; n. 291/2014 e n. 297-301/2014) o che non sono state oggetto di contestazione da parte della Procura per cui, non essendo state calcolate nel danno complessivo non possono essere scomputate (fatt. n. 292-293/2014).

La domanda attorea di risarcimento di € 117.013,72 si riferisce alle somme lorde introitate dal convenuto, per tali intendendosi somme comprensive di Iva e non depurate dalle imposte dirette

dovute all'erario.

Il Collegio, ritiene, invece, dando continuità al proprio più recente orientamento, che il danno debba essere quantificato al netto delle imposte, come richiesto dal convenuto, per i motivi già ampiamente illustrati da svariate pronunce di questa Sezione (tra le ultime: 26.10.2023 n. 18; 20.11.2023 n. 199) che, ex art.17 delle norme di attuazione al c.p.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili. Pertanto:

a) trattandosi di compensi per attività professionale, per quanto riguarda l'Iva, la base di calcolo del danno è, *in primis*, la base imponibile, ossia l'importo, corrispondente al corrispettivo che il cliente deve pagare per il servizio prestato, su cui vengono applicate le imposte (art. 13 DPR 633/1972). Pertanto, dall'importo complessivo delle fatture l'Iva deve essere scomputata, in quanto, *“tenuto conto della natura indiretta del tributo e della sua neutralità, visto che il tributo grava sul consumatore finale (nel caso di specie, sul soggetto persona fisica o giuridica che ha usufruito della prestazione professionale) e che il professionista è tenuto a riversarlo al fisco, il relativo importo non può essere considerato sic et simpliciter un compenso professionale”* (sez. Lombardia, 20.11.2023 n. 199). Pertanto, deducendo dall'importo di € 117.013,72 la percentuale del 22%, pari all'Iva (art. 16 DPR 633/1972), si ottiene l'importo di € 95.912,89, corrispondente ai soli importi imponibili indicati nelle fatture.

Sulla base imponibile viene calcolata anche la ritenuta del 20% dovuta all'atto del pagamento, ai sensi dell' art. 25 DPR 600/1973, oltre ad altri soggetti ivi elencati, dalle società commerciali *“a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”*.Le fatture in esame riportano, pertanto, la base imponibile, oltre l'Iva al 22%, dedotta la ritenuta d'acconto del 20%. Il convenuto ha percepito, pertanto, una somma complessiva pari alla base imponibile, oltre al 2% di essa, quale differenza tra l'imponibile oltre Iva al 22% e la ritenuta del 20%, differenza che però il professionista non lucra in quanto egli deve versare l'Iva al 22% sul proprio volume d'affari, ossia sulla somma dell'imponibile delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare (art. 20 DPR 633/1972). Conseguentemente, ai fini del calcolo del danno, rileva unicamente la base imponibile indicata nelle fatture contestate e non scomutate, che corrisponde a quanto effettivamente entrato nel patrimonio del convenuto.

La deduzione dell'Iva dal danno supera e rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione di tali importi.

b) Per quanto riguarda le imposte Irpef, il convenuto ha prodotto la dichiarazione del proprio commercialista, corredata dalle deleghe di pagamento, sostenendo di aver versato nel 2014 a titolo di imposta sui redditi l'importo complessivo di € 33.068,00. Tuttavia, dato il meccanismo della ritenuta d'acconto, almeno per quanto riguarda i redditi oggetto di contestazione, il

convenuto avrà scomputato dalle imposte dovute e versato all'erario soltanto la differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato dai committenti, quali sostituti di imposta, con il versamento della ritenuta (art. 22 DPR 917/86) per cui avrà pagato all'erario soltanto la eventuale differenza tra quanto dovuto complessivamente sulla base dell'aliquota Irpef corrispondente ai suoi redditi complessivi e tenuto conto di deduzioni e detrazioni, e le ritenute subite.

Inoltre, non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi, non è possibile affermare che l'importo complessivo versato dal convenuto a titolo di imposte costituisca l'ammontare delle imposte sui soli compensi imponibili di cui sopra, in quanto non è stato sapere se il convenuto godesse all'epoca dei fatti di altri redditi, oltre a quelli di lavoro dipendente e autonomo, ad esempio di redditi da fabbricati, né si conosce l'importo delle detrazioni e deduzioni. La somma suddetta, inoltre, essendo complessiva, comprende anche le imposte dovute per le fatture scomputate dal danno.

5. La domanda di esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 non può essere accolta trattandosi di fattispecie illecita connotata da dolo.

6. Il convenuto, infine, ha chiesto la compensazione del suo eventuale debito per risarcimento con il suo credito verso l'Inps per TFR, previa richiesta di esibizione all'Istituto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 C.G.C. e degli art. 2010 e 2013 c.p.c., della

documentazione relativa al conteggio del trattamento.

L'art. 90, Il comma, CGC si limita a prevedere che il convenuto nella comparsa di risposta *“deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda...e formulare le conclusioni”* diversamente dall'art. 416 c.p.c il quale, invece, stabilisce che il convenuto, costituendosi in giudizio, debba proporre *“le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”*. Le domande riconvenzionali, così come le eccezioni riconvenzionali, tale potendosi considerare quella in esame, non sono infatti ammissibili nel processo di responsabilità amministrativa (sez. Toscana, 19.5.2023 n. 150). Il credito vantato dal convenuto, innanzitutto, non è certo, liquido ed esigibile e non consegue all'accertamento della responsabilità amministrativa. È perciò precluso al giudice contabile dichiararne la compensazione ai sensi degli artt. 1243 e ss. c.c. in quanto, oltre a non essercene le condizioni previste dalla norma, l'accertamento della sussistenza e quantificazione del credito esulerebbe dall'ambito della giurisdizione contabile (sez. II app., 17.11.2023 n. 357; sez. Puglia, 13.12.2021 n. 1035). L'eventuale credito del convenuto potrà essere fatto valere in sede di esecuzione della sentenza.

Le connesse istanze istruttorie sono, quindi, inammissibili e irrilevanti.

7. In conclusione il convenuto deve essere condannato a risarcire all'Inps l'importo complessivo di € 95.912,89, oltre rivalutazione

	monetaria dalla fine di ogni annualità per la quale non ha	
	proceduto al riversamento ed interessi legali sulla somma così	
	rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.	
	8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente	
	pronunciando:	
	RIGETTA l'eccezione di prescrizione;	
	CONDANNA Porteri Antonello a corrispondere all'INPS la somma	
	di € 95.912,89, oltre rivalutazione monetaria dalla fine di ogni	
	annualità per la quale non ha proceduto al riversamento ed	
	interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del	
	deposito della sentenza e fino al saldo.	
	Liquida le spese di giudizio a carico del convenuto soccombente	
	in € 77,10 (settantasette/10).	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno	
	13.3.2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Antonio Marco Canu)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 08/04/2024	
		Il Direttore di Segreteria
		(dott. Federica Dainotti)
	18	

f.to digitalmente